



COMUNE DI SAMOLACO

(Provincia di Sondrio)

AVVISO DI OBBLIGO IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CANI ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE

IL SINDACO

VISTE:

- ⇒ la legge 14 Agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991;
- ⇒ la legge regionale 20 luglio 2006, n.16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione";
- ⇒ l'ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

RENDE NOTO CHE:

- Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro il secondo mese di vita e all'identificazione dello stesso tramite l'applicazione del microchip.

Per le operazioni sopra descritte ci si potrà rivolgere a:

- ⇒ veterinario dell'A.S.L. competente per territorio (Azienda Sanitaria Locale – Struttura di Chiavenna - Servizio Veterinario);
- ⇒ veterinari liberi professionisti, **abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale.**

Inoltre per le medesime operazioni ci si potrà rivolgere agli Uffici comunali; l'Ufficio di Polizia Locale, una volta raggiunto un numero sufficiente di prenotazioni, organizzerà una giornata con la presenza del Veterinario competente per le operazioni di applicazione del microchip; le spese relative saranno a carico di ciascun proprietario/detentore.

Per i cani già registrati all'anagrafe canina e identificati mediante il tatuaggio, i proprietari o detentori sono esentati dalle disposizioni sopra elencate purché il tatuaggio sia ben leggibile. Nel caso di mancanza o di illeggibilità del tatuaggio, il proprietario o il detentore dovrà provvedere alla nuova identificazione con microchip.

Si ricorda inoltre che in caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina, presso l'A.S.L. competente, entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui sopra.

Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina, presso l'A.S.L. competente, la morte o lo smarrimento dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

Si ricorda che rimane vigente l'ordinanza del sindaco di Samolaco n.12/1992 che stabilisce in particolare al punto 5:

"E' fatto divieto di lasciare cani incustoditi sull'area pubblica."

Al fine della salvaguardia della incolumità delle persone si evidenzia che anche un cane di piccola taglia può risultare pericoloso se lasciato incustodito.

Si avverte che le trasgressioni alle norme sopra citate saranno punite applicando le relative sanzioni amministrative previste.

Samolaco lì 03.02.2009

IL SINDACO
(dott. Andrea Bianchi)